

**AVVERTENZE AGLI EMIGRANTI ITALIANI**

intorno ad alcuni paesi esteri.

**Emigrazione agli Stati Uniti - Limite d'età per l'ammissione degli emigranti.** — Com'è noto, gli emigranti che giungono negli Stati Uniti vengono al loro sbarco sottoposti ad una visita, dalla quale deve risultare che essi si trovano nelle condizioni volute dalle leggi americane per poter entrare negli Stati dell'Unione. Si vieta lo sbarco, oltre che agli emigranti arrivati sotto contratto, a quelli affetti da malattie contagiose, e a quelli che abbiano riportato condanne per certe categorie di reati, ecc., anche alle *persone povere o che possano cadere a carico della pubblica beneficenza*. Uno dei criteri che fanno presumere se una persona possa cadere a carico della pubblica beneficenza, è quello dell'*età*. Sinora le autorità americane non si erano mostrate troppo severe, ed ammettevano persone anche di età superiore ai 40 anni, purchè fossero di robusta complessione e portassero con sè una somma di almeno cinquanta franchi. Nel silenzio della legge americana, si era creduto pertanto di indicare l'età di 45 anni come limite massimo dell'età che sarebbe stato tollerato per l'ingresso degli emigranti nel territorio dell'Unione. Verificatasi però negli ultimi mesi un'affluenza straordinaria di emigranti, la Commissione inquirente nei porti di sbarco degli Stati Uniti si mostrò più rigorosa, e respinse persone anche in buona età, le quali, non avendo un florido aspetto fisico, facevano dubitare che non fossero in grado di guadagnarsi la vita col proprio lavoro.

Sembra quindi che le autorità americane non deliberino in base ad un criterio fisso di età, ma considerino l'età dell'emigrante in relazione con la sua robustezza ed il suo aspetto fisico.

Pertanto coloro che intendono emigrare agli Stati Uniti, non solo devono essere in età non troppo avanzata (non superiore ai

40 o 45 anni), ma devono anche essere ed *apparire* atti al lavoro e di robusta costituzione. In caso contrario, e qualunque fosse la loro età, sarebbero con ogni probabilità respinti al porto di provenienza, a meno che non avessero negli Stati Uniti parenti prossimi che assumessero formale impegno di provvedere, in caso di bisogno, al loro sostentamento. Quei loro parenti dovranno provare alle autorità americane che, per la posizione che occupano e per la loro condizione finanziaria, si trovano in grado di evitare che l'emigrante pel quale hanno prestato garanzia, cada a carico della pubblica beneficenza.

Le Autorità governative e comunali e i Comitati per l'emigrazione sono pregati di dare la maggiore diffusione alla presente notizia.

**Visite mediche degli immigranti negli Stati Uniti.** — Avviene spesso che degli emigranti diretti agli Stati Uniti, arrivati al porto d'imbarco, siano respinti dal dottore americano, preposto alla visita medica, perchè trovati affetti da malattie od imperfezioni fisiche, per le quali le leggi americane non consentono che un emigrante possa entrare nel territorio degli Stati Uniti.

Avviene pure che altri emigranti, sempre per ragione di certe malattie od imperfezioni fisiche, siano respinti al loro arrivo a New York e costretti a tornare in Italia.

Nell'un caso e nell'altro l'emigrante va incontro a spese, danni e sofferenze, che converrebbe cercare di prevenire.

Il Commissariato crede opportuno di richiamare su questo punto l'attenzione dei Comitati per l'emigrazione e di far loro note le disposizioni delle leggi americane in questa materia.

Le leggi americane sull'immigrazione vietano lo sbarco nel territorio degli Stati Uniti alle persone affette da certe malattie ossia: 1° congiuntivite cronico-contagiosa agli occhi (detta *tracoma*); 2° malattie veneree ed altre malattie contagiose (come la tigna e la rogna) o che deformano la persona; 3° ernia. Inoltre le leggi americane vietano la immigrazione ai ciechi, ai sordomuti,

agli individui di vista difettosa, agli storpi, ai mentecatti, ed in generale a coloro, che sieno affetti da malattie che presumibilmente li rendano incapaci a guadagnarsi la vita, a meno che tali persone abbiano negli Stati Uniti parenti od amici, che garantiscano, innanzi alle Autorità americane, di provvedere al loro mantenimento in caso di bisogno.

Tutti gli emigranti per gli Stati Uniti sono soggetti ad una prima visita nel porto d'imbarco (Napoli, Genova o Palermo) per parte di un medico americano, dipendente esclusivamente dal Governo degli Stati Uniti. Questa visita si fa con molto rigore; il giudizio del medico americano è inappellabile. Oltre alla visita prima della partenza dall'Italia, un'altra ne viene eseguita nel porto di sbarco, in New York, dalle autorità americane che presiedono al servizio dell'immigrazione. Anche questa seconda visita è molto severa, ed il fatto che un emigrante sia stato lasciato partire dall'Italia dal medico americano non gli assicura lo sbarco in America, se, al momento dell'arrivo, le sue condizioni fisiche e sanitarie sono tali che per le leggi americane gli sia vietato l'ingresso nel territorio degli Stati Uniti.

Pertanto il Commissariato invita i Comitati mandamentali e comunali a raccomandare agli emigranti di non lasciare il proprio paese per recarsi negli Stati Uniti, qualora a causa di malattie o imperfezioni fisiche, corrano il rischio di essere respinti sia dai porti italiani d'imbarco sia dai porti americani.

Se l'emigrante avesse dei dubbi sulle sue condizioni fisiche o sanitarie, egli dovrebbe, prima di decidersi ad acquistare il biglietto d'imbarco, sottoporsi ad una visita preventiva del medico comunale o del medico membro del Comitato per l'emigrazione. Il medico che visita l'emigrante tenga presente che le autorità sanitarie americane sono severissime, specialmente nel giudizio delle malattie oculari (congiuntivite cronica). Col sottoporsi a questa visita di cautela, molti emigranti risparmierebbero le spese di viaggio dalla loro residenza al porto d'imbarco, od anche fino in America.

Si confida che i medici comunali, ed i medici che fanno parte dei Comitati per l'emigrazione, vorranno prestarsi gratuitamente a tali visite preliminari, quando ne siano richiesti dagli emigranti, prima di partire.

Gli emigranti non devono dar fede a delle promesse che degli agenti clandestini facessero loro per indurli a partire da porti esteri, assicurandoli che potrebbero così eludere più facilmente la sorveglianza delle autorità americane. Non solo gli emigranti sarebbero respinti nello stesso modo, ma i danni a cui andrebbero incontro sarebbero maggiori, non potendo in tali casi ottenere la protezione delle autorità italiane.

**Emigrazione agli Stati Uniti per la via del Canada.** — Alcune agenzie straniere di emigrazione cercano, per mezzo di avvisi e di circolari, e valendosi dell'opera di agenti clandestini, di indurre gli emigranti italiani a prendere imbarco per l'America, in porti fuori del Regno.

Si cerca specialmente di trarre in inganno coloro che non potrebbero essere ammessi negli Stati Uniti per ragione dell'età avanzata, oppure di certe malattie o di condanne riportate. Si promette a queste persone di farle entrare ugualmente nel territorio degli Stati Uniti per la via del Canada, eludendo la sorveglianza delle autorità americane.

Si avverte ancora una volta che coloro i quali credessero a tali promesse e si valessero di agenzie clandestine, andrebbero incontro ad amare delusioni. Gli emigranti diretti agli Stati Uniti, in qualunque porto si imbarchino, non sfuggono alle visite rigorose delle autorità americane. Inoltre coloro che vanno ad imbarcarsi in porti stranieri, perdono la possibilità di esser protetti dalle leggi italiane e qualunque diritto a risarcimento di danni da parte delle società di navigazione in caso di reiezione.

È necessario pertanto che i Comitati sconsiglino coloro che intendono emigrare, di ricorrere ad agenzie estere ed ai loro agenti clandestini nel Regno. Ove i Comitati vengano a cono-

scenza di persone, che agiscono per conto di agenzie o società straniere non autorizzate, dovranno informarne senza indugio il Commissariato e le autorità locali.

I Comitati vorranno intanto dare diffusione, anche per mezzo della stampa locale, alla presente comunicazione e faranno affiggere nell'albo pretorio del Comune l'unito manifesto (1).

**Emigrazione al Canada.** — Nel n. 9 del *Bollettino dell'emigrazione*, pag. 40, si riferiva che il Parlamento Canadese, preoccupato del gran numero di emigranti che, respinti dagli Stati Uniti perchè affetti da malattie pericolose o infettive, si riversavano nel Canada, aveva, autorizzato il Governatore generale a vietare, quando lo considerasse necessario o opportuno, lo sbarco ad ogni emigrante affetto da dette malattie, sia che l'emigrante intendesse stabilirsi nel Canada, sia che volesse solo attraversarlo per recarsi in altro paese.

Il Console generale italiano a Montreal riferisce ora che il Governatore generale del Canada, in forza delle disposizioni sopra ricordate, con proclama in data 8 settembre u. s. ha stabilito quanto segue:

“ È assolutamente proibito lo sbarco nel Canada ad ogni emigrante o passeggero affetto da malattie ributtanti, pericolose o infettive, sia che tale immigrante o passeggero si proponga di stabilirsi nel Canada, sia ch'egli intenda soltanto di attraversarlo per recarsi in altro paese, e che, a giudizio del Ministro dell'Interno, non possa essere lasciato sbarcare.

“ Si fa eccezione per gli emigranti o passeggeri che abbiano ottenuto il permesso di sbarcare nel Canada all'unico scopo di essere sottoposti a cura medica, e per il periodo di tempo che il Ministro stesso giudicherà sufficiente per l'esecuzione della cura „

Il proclama ricorda anche che ogni persona sbarcata nel Canada in contravvenzione alle disposizioni sopra citate potrà essere, ai termini della legge sull'emigrazione, arrestata, anche senza mandato, da

---

(1) Le avvertenze contenute nella presente circolare furono pure pubblicate sotto forma di manifesto.

qualsiasi agente di immigrazione o altro funzionario governativo, ed obbligata, ove sia necessario anche colla forza, a riprendere imbarco sul piroscalo che l'ha trasportata nel Canada.

Per gli armatori o capitani che abbiano violato le disposizioni stesse, sia permettendo lo sbarco di persone che si trovino in condizione di essere respinte, come anche aiutandole o istigandole a contravvenire alla legge, o rifiutando o trascurando di riprenderle a bordo, è comminata una multa variabile dai 100 ai 1000 dollari per ogni immigrante o passeggero.

Il Commissariato pertanto sconsiglia vivamente gli emigranti che fossero affetti da malattie del genere sopraindicato dall'imbarcarsi per il Canada sia per rimanervi, sia per attraversarlo onde recarsi agli Stati Uniti, e li esorta a non prestar fede a coloro che li eccitassero ad andarsi a imbarcare in porti esteri con la illusoria speranza di riuscire poi ad eludere la vigilanza delle autorità americane.

**Emigrazione nel Transvaal e nelle altre colonie inglesi del Sud Africa.** — Il R. Console d'Italia a Pretoria comunica che pervengono a quel Consolato numerose domande di Italiani, specialmente della provincia di Udine, i quali chiedono di recarsi o di ritornare al Transvaal nella speranza di potervi trovar lavoro. Numerose sono pure le domande di tal genere che pervengono al Commissariato dell'emigrazione.

Crediamo opportuno ripetere a questo proposito che le condizioni attuali del Sud Africa sono assolutamente sfavorevoli ad un qualsiasi movimento immigratorio. Da recenti notizie pervenute al Commissariato, risulta che è stata bensì abolita la legge marziale nella Colonia del Capo, ma che sono tuttora indispensabili dei permessi per entrare nel Natal, nel Transvaal e nell'Orange. Tali permessi vengono rilasciati dal Console inglese del porto d'imbarco, e da essi deve risultare che l'emigrante possiede almeno cento lire sterline (circa 2500 lire italiane in oro), oppure che è in grado di provvedere al proprio mantenimento e a quello della propria famiglia.

Inoltre gli emigranti, anche quando siano forniti di tali permessi,

non per ciò possono ritenersi sicuri di entrare nelle nuove colonie inglesi dell'Africa del Sud, essendo imposte restrizioni severissime allo sbarco dei passeggeri, ed essendo il numero delle persone che possono proseguire per l'interno di dette colonie rigorosamente determinato. Attualmente non possono entrare nel Transvaal più di *venti* Italiani al mese, nè è da ritenere che per ora questo numero venga aumentato.

Le Autorità governative e comunali e i Comitati per l'emigrazione sono invitati a dare la massima diffusione a queste notizie, affine di evitare che emigranti italiani si rechino nell'Africa del Sud col pericolo, pur trovandosi in possesso della somma e dei certificati necessari, di non poter proseguire per i paesi a cui son diretti.

**Emigrazione in Bulgaria.** — Il R. Console Italiano a Filippopoli riferisce in data 27 settembre 1902 che, stante la crisi economica che attraversa la Bulgaria, non vi sono attualmente, nè vi saranno per lungo tempo, lavori nei quali possano trovare occupazione emigranti italiani.

Sono quindi da sconsigliare i nostri operai dal recarsi in cerca di lavoro in Bulgaria, dove andrebbero incontro, oltre che a certa miseria, anche a possibili malattie, a causa delle febbri malariche che infieriscono in quello Stato

**Ferrovia Pireo-Larissa (Grecia).** — Il R. Ministro in Atene notifica che sono incominciati da due mesi i lavori preparatorii della ferrovia Pireo-Larissa.

Fino a Lamia, per un tratto, cioè, di 60 chilometri, i vari tronchi furono già dati in appalto dalla Società concessionaria a subappaltatori, per la maggior parte italiani. I lavori invece per il tratto al di là di Lamia non cominceranno che fra un anno.

Si consigliano gli operai e braccianti che volessero cercare occupazione nei detti lavori, a stipulare, prima di recarsi sul posto, un regolare contratto di lavoro con uno dei detti subappaltatori. A tale effetto essi dovranno rivolgersi alla Società concessionaria, al seguente indirizzo: *Société des Batignolles, 37, via Acharnon, Atene.*